



# Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

Alle Direzioni centrali del Dipartimento  
Alle Direzioni regionali ed interregionale dei vigili del fuoco  
Ai Comandi dei vigili del fuoco  
e, per conoscenza Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Accordo sindacale per il personale non direttivo non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato in data 16 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 135 e seguenti del decreto legislativo n. 217 del 2005 concernente l'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche con l'analogo sistema delle Forze di polizia.

Si trasmette l'accordo in oggetto, recepito con decreto del Presidente della Repubblica n.228 del 1° dicembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 30 del 6 febbraio 2024), relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale con quelle del personale delle Forze di polizia. Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento ai fini dell'uniforme applicazione da parte di codeste Strutture centrali e territoriali.

L'accordo prevede che, a decorrere dall'anno 2019, il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 217 del 2005, consideri adeguatamente e valorizzi l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita dal personale stesso ai fini dell'espletamento dell'attività di soccorso altamente professionalizzato. La disciplina dei benefici economici è finalizzata, inoltre, alla salvaguardia delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Il testo dell'accordo consta di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 hanno valenza generale e riguardano l'*Ambito di applicazione e durata* e la specificazione delle *Indennità specialistiche* con i relativi provvedimenti normativi, l'articolo 3 riguarda in particolare le *Indennità delle specialità aeronaviganti* previste per i ruoli dei piloti di aeromobile, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori, l'articolo 4 riguarda in particolare le *Indennità delle specialità nautiche e subacquee* previste per i ruoli dei nautici di coperta, nautici di macchina e sommozzatori, l'articolo 5 riguarda *Le economie e i risparmi di gestione* ed, infine, il paragrafo 6 riguarda la *Salvaguardia delle indennità specialistiche*.

Le disposizioni normative ed economiche nonché l'attribuzione delle nuove misure decorrono, a regime, dal 1° gennaio 2023. Contestualmente sono disapplicate le previgenti



# Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

previsioni contrattuali e negoziali che istituivano e regolavano analoghi compensi che, allo stato attuale e nelle more della sottoscrizione dell'analogo accordo, rimangono valide solo per il personale direttivo.

Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo relativamente all'erogazione di trattamenti economici accessori corrispondenti a prestazioni effettivamente rese.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e i commi 1 e 2 dell'articolo 4 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) riportano, per ciascuna specialità, gli incrementi delle indennità specialistiche previsti per le annualità 2019 e 2020 e la nuova misura delle predette indennità per le annualità 2021 e 2022, spettanti al personale che abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica indennità in base alla previgente normativa, vigente fino al 31 dicembre 2022.

Per gli anni 2019 e 2020 sono previsti incrementi in misura mensile uguale per tutte le qualifiche (euro 90,00 per i piloti di aeromobile, euro 75,00 per gli specialisti di aeromobile, euro 190,00 per gli elisoccorritori, euro 45,37 per i nautici di macchina e di coperta ed euro 62,68 per i sommozzatori) mentre per gli anni 2021 e 2022 sono previsti i nuovi importi tabellari delle indennità, differenziati in relazione alle qualifiche possedute.

I suindicati incrementi economici dovranno essere riconosciuti a tutto il personale specialista che ha maturato le indennità, nelle diverse annualità, in base alla previgente normativa, i cui criteri sono stati meglio declinati nella nota del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n.13265 del 27 luglio 2016. In particolare, la condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento delle indennità specialistiche era determinata dal contestuale possesso dei seguenti requisiti:

- specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità;
- assegnazione presso strutture dell'amministrazione che hanno competenze specialistiche centrali e territoriali;
- svolgimento delle particolari funzioni necessarie ad assicurare la gestione e l'operatività del settore specialistico, secondo le esigenze dell'amministrazione, su base annuale.

Nel suindicato contesto, per il personale aeronavigante, si inserisce l'ulteriore chiarimento di cui alla nota della Direzione centrale per le risorse finanziarie, a firma del Capo del Corpo, n. 17249 del 26 maggio 2020.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) riportano, per ciascuna specialità, gli importi, in misura uguale per tutte le qualifiche, delle indennità specialistiche previste a decorrere dall'annualità 2023, da attribuire al personale che abbia maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto nell'accordo stesso, ovvero che abbia svolto nel semestre di riferimento l'attività minima (di aeronavigazione, di volo, di navigazione e d'immersione) per il mantenimento dell'abilitazione prevista, rispettivamente:

- nei manuali di specialità per il personale aeronavigante;



## Ministero dell'Interno

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- nel decreto del Capo Dipartimento di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012, per i nautici di macchina e di coperta;
- nei manuali di specialità per il personale sommozzatore.

Il comma 7 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e il comma 5 dell'articolo 4 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) prevedono, tuttavia, ai fini della percezione dei suddetti emolumenti, la possibilità che l'attività minima di un semestre possa essere completata nel semestre successivo. Nel semestre successivo, l'attività da completare dovrà essere sommata all'attività minima (di aeronavigazione, di volo, di navigazione o di immersione) prevista nel semestre in corso, come stabilita per ciascuna specialità.

Se ciò non dovesse avvenire, gli emolumenti già corrisposti per le mensilità del semestre precedente, ma *ex post* accertati come non dovuti, saranno in misura equivalente recuperati dall'Ufficio amministrativo a cui fa riferimento il dipendente, attraverso compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

Il comma 8 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e il comma 6 dell'articolo 4 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) prevedono, in aggiunta alle indennità di cui sopra, la corresponsione dell'ulteriore indennità mensile operativa di soccorso pubblico al personale che, oltre ad aver svolto nell'anno l'attività minima (aeronavigazione, volo, navigazione e immersione), abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo i casi di esenzione specificati al comma 10 e al comma 11, secondo capoverso, dell'articolo 3 e al comma 7 e al comma 8 dell'articolo 4, secondo capoverso.

Il comma 9 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) prevede, inoltre, l'attribuzione dell'ulteriore indennità mensile per i piloti Istruttori di volo che, oltre ad aver svolto nell'anno l'attività minima di aeronavigazione, abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio) e abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, salvo i casi di esenzione specificati sempre ai commi 10, secondo periodo, e 11 dell'articolo 3.

L'indennità istruzionale non è cumulabile con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinente alle specialità, di cui alla circolare IFP n. 4667 del 8 settembre 1999. Pertanto, al personale pilota istruttore non saranno più corrisposti gli incentivi ivi previsti nell'ambito dei corsi istituiti a livello centrale e territoriale.

Si evidenzia che, ai fini dell'impiego del personale nei suindicati turni di servizio mensili, lo stesso deve essere effettivamente impiegabile, e quindi addestrato e pronto all'impiego, avendo svolto l'addestramento previsto, rispettivamente:

- nei manuali di specialità per il personale aeronavigante;
- nel decreto del Capo Dipartimento di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012, per i nautici di macchina e di coperta;
- nei manuali di specialità per il personale sommozzatore.



# Ministero dell'Interno

*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE*

I dati alla base delle determinazioni di cui ai commi 8 e 9 devono risultare registrati nella documentazione ufficiale dell'ufficio di appartenenza del dipendente, primariamente costituito dai software in uso nel Dipartimento per la registrazione delle presenze in servizio del personale e per la registrazione dell'attività specialistica svolta (per gli aeronaviganti ciò è rappresentato dal software AFM).

Tutte le indennità sopra indicate (di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 3 e commi 3, 4 e 6 dell'articolo 4) possono essere corrisposte, ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 e del comma 7 dell'articolo 4, anche nel caso in cui non venga svolta dal dipendente l'attività minima di pronto impiego operativo ed istruzionale, ma comunque sussista la disponibilità all'impiego operativo professionalizzato e l'attività lavorativa svolta sia necessaria ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza. Tale condizione deve essere attestata dal dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del Reparto specialistico, per specifici incarichi di gestione operativa o tecnica assegnati ai dipendenti dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo o dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Le indennità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 (*Indennità delle specialità aeronaviganti*) e al comma 6 dell'articolo 4 (*Indennità delle specialità nautiche e subacquee*) non sono attribuite nei casi previsti dai suddetti articoli, rispettivamente al comma 11 e al comma 8.

Per quanto riguarda, infine, le procedure finalizzate alla corresponsione degli emolumenti per le annualità arretrate dal 2019 al 2023 si rappresenta quanto segue.

Il gruppo di sviluppo SIPEC della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali renderà disponibili le funzionalità a tal fine presenti nel suddetto applicativo affinché tutti i Punti Ordinanti di Spesa (POS) possano provvedere automaticamente all'elaborazione delle liquidazioni. Il fabbisogno finanziario di ogni POS per la corresponsione dei suddetti arretrati è già stato determinato a cura del predetto gruppo sviluppo SIPEC e sarà oggetto di specifica assegnazione dei fondi occorrenti a cura della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Con particolare riferimento al personale del ruolo degli elisoccorritori, non essendo percettore, prima dell'accordo in esame, di un'indennità di specialità, non risultano direttamente determinabili i valori degli arretrati per il periodo 2019-2023, rendendosi pertanto necessaria la preliminare fase di rilevazione delle mensilità per le quali sia maturato, ai sensi dell'accordo, il diritto alla percezione della nuova indennità, con conseguente procedura di quantificazione manuale.

Si fa riserva di fornire, con successiva nota, indirizzi in merito all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo recante "Salvaguardia delle indennità specialistiche"; in ogni caso, le Strutture centrali competenti *ratione materiae* restano a disposizione delle Sedi territoriali per fornire eventuali ulteriori elementi ai fini di una corretta applicazione dell'accordo di cui trattasi.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Franceschelli

